

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 49 DEL 12 SET. 2022

OGGETTO: Controversia Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - Consorzio di Bonifica 3 Agrigento
- Eni gas e luce Spa e SACE Fct Spa - R.G. n° 14797/2018 - Tribunale di Milano, sez. XI
civile.- Conferimento incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino-

L'anno duemilaventidue, il giorno Dodici del mese di SETTEMBRE in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine, redatta dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzi Nastasi che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria f.f., Dott. Vincenzo Nastasi e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n° 6207 del 06/09/2022 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n° 6207 del 06/09/2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Controversia Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - Consorzio di Bonifica 3 Agrigento - Eni gas e luce Spa e SACE Fct Spa - R.G. n° 14797/2018 - Tribunale di Milano, sez. XI civile.- Proposizione ricorso in Appello - Conferimento incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino-

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

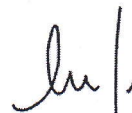
VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n° 1500 del 06/10/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2022-2023;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 122858 del 05/09/2022, assunta in pari data al protocollo consortile n° 6161, con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della Gestione Provvisoria, ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 e ss.mm.ii., sino al 30/09/2022;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;



CONSIDERATO che la mancata adozione arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PREMESSO che con deliberazione n° 05 del 02/03/2019 questo Ente ha determinato di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo R.G. n° 61874/2017, registrato al prot. n° 287 del 25/01/2018, emesso dal tribunale di Milano su ricorso della Società ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT S.p.a. per sentire dichiarare dal predetto Organo Giudiziario il diritto al pagamento, per fornitura energia elettrica, della somma di € 1.831.049,00 in favore della ENI Gas e Luce S.p.a. e dell'importo di € 1.279.179,02 in favore della società SACE Fct S.p.a, nonché, per entrambe, degli interessi contrattuali di mora dalla scadenza delle fatture al saldo, conferendo, all'uopo, apposito incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Girolamo Rubino con Studio in Palermo, Via Oberdan n° 5;

CONSIDERATO che con deliberazione n° 03 del 02/03/2018 il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale a seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo R.G. n° 61874/2017, sopra citato, ha stabilito di proporre opposizione allo stesso, nominando per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in questione il medesimo legale Avv. Girolamo Rubino, del Foro di Palermo;

VISTO l' "atto di chiamata in causa del terzo" nell'interesse di ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT S.p.a. avanti il Tribunale di Milano, recante R.G. n° 14797/2018, notificato a questo Ente in data 01/02/2019 e registrato in pari data al prot. n° 431, con il quale il legale delle predette Società ha chiesto al Giudice adito la chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto al pagamento, per il servizio di fornitura energia elettrica, della somma di € 1.831.049,00 in favore della ENI Gas e Luce S.p.a. e della somma di € 1.279.179,02 in favore della società SACE Fct S.p.a, nonché, per entrambe, degli interessi contrattuali di mora dalla scadenza delle relative fatture emesse, al saldo;

VISTA la delibera n° 52 del 25/09/2019, con la quale questo Ente ha affidato all'Avv. Girolamo Rubino incarico di costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano, avverso il predetto atto di chiamata in causa del terzo recante R.G. n° 14797/2018;

VISTA la sentenza n° 5144/2022 con la quale il Tribunale di Milano, sez. XI civile, ha parzialmente accolto la domanda di "chiamata in causa del terzo" formulata da ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT S.p.a., condannando il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in solido con il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento al pagamento della somma di € 1.250.759,94 in favore di Eni Gas e Luce S.p.a. e della somma di € 1.267338,36 in favore di Sace Fct S.p.a., oltre, per entrambe, gli interessi legali dalla data di sentenza al saldo;

CONSIDERATO che con nota del 13/06/2022, registrata al prot. consortile n° 3741 del 14/06/2022 e con successiva nota data datata 11/07/2022, registrata in pari data al prot. consortile n° 4458, l'Avv. Girolamo Rubino ha rappresentato, nell'interesse di questo Consorzio, la proponibilità di un eventuale ricorso in appello avverso la predetta Sentenza n° 5144/2022, R.G. n° 14797/2018, emessa dal Tribunale di Milano, illustrandone efficacemente i motivi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno proporre l'impugnazione in appello della predetta Sentenza n. 5144/2022 del Tribunale di Milano, sez. XI civile;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012;



VISTO l'art. 17 comma del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi legali elencati alla lettera d), includendovi, sia la rappresentanza legale sia la consulenza legale, a prescindere dalla natura isolata o sistematica dell'attività difensiva;

VISTO l'art 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii applicabile ai contratti esclusi, in base al quale l'affidamento avviene *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018;

VISTE le Linee guida n. 12 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 che forniscono chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice Appalti;

CONSIDERATO che l'ANAC, con le citate Linee Guida, aderisce all'impostazione da ultimo assunta dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 03/08/2018, in base alla quale l'affidamento dell'incarico conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) del Codice appalti e pertanto escluso dall'applicazione del Codice degli appalti, ma non estraneo al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del codice medesimo;

VISTA la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06 giugno 2019 (C264/2018) laddove si precisa in via definitiva, che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, ai sensi dell'art. 10 lettera d) I, II della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 lettera d) del codice dei contratti pubblici, in quanto diversi da ogni altro contratto e ciò in quanto le prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"*, ricollegando pertanto all'*intuitu personae* la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente ed avvocato pur nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e purchè le scelte dell'amministrazione siano verificabili sotto il profilo della congruità attraverso un'azione amministrativa procedimentalizzata, come affermato nel parere del consiglio di stato 2017/2018;

CONSIDERATA la necessità del rispetto, anche in sede di conferimento del singolo incarico legale, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità che devono informare l'affidamento dei contratti pubblici, per quanto esclusi,

VISTO l'atto di indirizzo per gli Assessorati e gli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione di servizi professionali ed equo compenso giusta deliberazione di G.R. n. 301 del 28/08/2018;

CONSIDERATO che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali;

ESAMINATI curricula disponibili agli atti e considerata la competenza professionale specifica al contenzioso in questione;

RAVVISATA la necessità, in considerazione degli interessi che sottendono il relativo giudizio, di garantire la migliore difesa all'Ente, individuando per il conferimento dell'incarico un professionista in possesso di elevata specializzazione ed esperienza maturata con riferimento allo specifico oggetto



del contenzioso instaurando;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico legale per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio in argomento, stante la natura cautelare, riveste carattere d'urgenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5237 del 02/08/2022 l'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, con studio in Via Via Oberdan n° 5, in possesso delle richieste competenze, è stato invitato a rimettere apposito preventivo di massima per il conferimento dell'incarico in argomento, applicando onorari ridotti rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii;

ACQUISITO con nota prot. n° 5262 del 03/08/2022 il preventivo di massima trasmesso dall'Avvocato Girolamo Rubino, il cui compenso richiesto ammonta, complessivamente, ad € 44.593,20, comprensivo di CPA e IVA come per legge;

CONSIDERATO che a seguito di comunicazione intrattenuta, per le vie brevi, dal predetto legale con questa Amministrazione, lo stesso ha accordato un abbattimento del 50% dell'importo del compenso richiesto con il preventivo sopra citato;

RITENUTO, pertanto, di dovere affidare all'Avv. Girolamo Rubino, l'incarico legale de quo, per l'importo complessivo pari ad € 22.296,60, comprensiva di CPA e IVA come per legge;

In conformità alla premesse,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di proporre impugnazione avverso la Sentenza n° 5144/2022 del Tribunale di Milano, sez. XI civile - controversia R.G. n° 14797/2018 - avanti la Corte di Appello del Tribunale di Milano, dettagliatamente illustrata in premessa;
2. di conferire, all'uopo, all'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, con studio in Via Oberdan n° 5 - Palermo, l'incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione nel procedimento in questione, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, mediante rilascio di procura "ad litem";
3. di stabilire che il compenso professionale per la rappresentanza e la difesa del Consorzio nel giudizio de quo, ammonta ad € 22.296,60, comprensivo di CPA ed IVA come per legge;
4. impegnare la somma onnicomprensiva di € 22.296,60, imputando la spesa al Cap. U000150 "Spese legali e notarili" della Gestione provvisoria del Bilancio di Previsione dell'Ente, dell'Esercizio finanziario in corso;
5. di approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico.

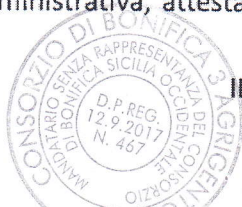


IL PROPONENTE
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n° 6207 del 06/09/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☐ Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

- ☒ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (comprensivo di IVA e CPA)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
			U000150		€ 22.296,60			



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA F.F.
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, n° 6207 del 06/09/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Palermo, 06/09/2022



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

Inf.